



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 19 MAGGIO 2021

Webinar

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI IN SICILIA: EFFETTI DELLA SENTENZA N. 16 DELL'11.02.2021 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Avv. Grazia Nadia Emanuele



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA

- **RIPARTO DI COMPETENZE STATO-REGIONE SICILIA NELLA MATERIA DEGLI APPALTI PUBBLICI;**
- **L.R. 8/2016: RECEPIMENTO DEL D.LGS. 50/2016**
- **L.R. 1/2017: MODIFICHE ALLA L.R. N. 12/2011**
- **MODALITÀ DI GARA E METODI DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI IN SICILIA: ART. 4 DELLA L.R. 13/2019**
- **SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021: PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA REGIONALE E NUOVE MODALITÀ ATTUATIVE.**
- **LA GIURISPRUDENZA**



RIPARTO DI COMPETENZE STATO-REGIONE NELLA MATERIA DEGLI APPALTI PUBBLICI



L'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE DOPO LA RIFORMA DEL 2001

LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE, INTRODOTTA CON LA LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 2001, HA PROFONDAMENTE RIVISTO IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI RAPPORTI TRA STATO, REGIONI ED ENTI LOCALI.

RIPARTO DI COMPETENZE STATO-REGIONE NELLA MATERIA DEGLI APPALTI PUBBLICI



L'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE DOPO LA RIFORMA DEL 2001

IL VIGENTE ART. 117 COST. DELINEA, INFATTI, UNA NUOVA RIPARTIZIONE DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA TRA STATO E REGIONI.

LO STRUMENTO PER DELIMITARE LE SFERE DI ATTRIBUZIONE LEGISLATIVA È RAPPRESENTATO DALLA ELENCAZIONE DELLE MATERIE INDIVIDUATE NEI COMMI SECONDO, TERZO E QUARTO DELL'ARTICOLO 117, IN BASE ALLE QUALI SI POSSONO DISTINGUERE TRE TIPOLOGIE DI COMPETENZA.



RIPARTO DI COMPETENZE STATO-REGIONE NELLA MATERIA DEGLI APPALTI PUBBLICI



L'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE DOPO LA RIFORMA DEL 2001

ART. 117, SECONDO COMMA: PRIMO ELENCO DI MATERIE LA CUI DISCIPLINA È DEMANDATA ALLA **COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO**, NELLE QUALI SOLO LO STATO PUÒ ADOTTARE DELLE LEGGI. ALLE REGIONI, NON È CONSEGUENTEMENTE RICONOSCIUTO IL POTERE DI LEGIFERARE IN TALI MATERIE (ES. POLITICA ESTERA, IMMIGRAZIONE, DIFESA E FORZE ARMATE, MONETA, **TUTELA DELLA CONCORRENZA, ETC.**).



RIPARTO DI COMPETENZE STATO-REGIONE NELLA MATERIA DEGLI APPALTI PUBBLICI



L'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE DOPO LA RIFORMA DEL 2001

ART. 117, TERZO COMMA: SECONDO ELENCO DI MATERIE, LA POTESTÀ LEGISLATIVA È RIPARTITA TRA STATO E REGIONI, PER CUI SI PARLA DI **LEGISLAZIONE CONCORRENTE**. IN PARTICOLARE, **“SPETTA ALLE REGIONI LA POTESTÀ LEGISLATIVA, SALVO CHE PER LA DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI, RISERVATA ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO”** (ES. TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO, PORTI E AEROPORTI, PROFESSIONI, GOVERNO DEL TERRITORIO, ETC.).

RIPARTO DI COMPETENZE STATO-REGIONE NELLA MATERIA DEGLI APPALTI PUBBLICI



L'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE DOPO LA RIFORMA DEL 2001

ART. 117, QUARTO COMMA: PREVEDE CHE LA POTESTÀ LEGISLATIVA
SU OGNI MATERIA NON ESPRESSAMENTE RISERVATA ALLA
LEGISLAZIONE DELLO STATO SPETTA ALLE REGIONI.

AL RIGUARDO, SI PARLA DI COMPETENZA GENERALE 'RESIDUALE'.



RIPARTO DI COMPETENZE STATO-REGIONE NELLA MATERIA DEGLI APPALTI PUBBLICI



L'ARTICOLO 116 DELLA COSTITUZIONE: LE REGIONI A STATUTO SPECIALE

«IL FRIULI VENEZIA GIULIA [CFR. X], LA SARDEGNA, LA SICILIA, IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL E LA VALLE D'AOSTA DISPONGONO DI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA, SECONDO I RISPETTIVI STATUTI SPECIALI ADOTTATI CON LEGGE COSTITUZIONALE».



RIPARTO DI COMPETENZE STATO-REGIONE NELLA MATERIA DEGLI APPALTI PUBBLICI



IL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI È UN AMBITO COMPLESSO IN CUI SI RISCONTRA UN FORTE INTRECCIO DI COMPETENZE LEGISLATIVE TRA LO STATO E LE REGIONI.

PERTANTO IN QUESTA MATERIA SONO MOLTO FREQUENTI I **CONFLITTI DI COMPETENZE**.



RIPARTO DI COMPETENZE STATO-REGIONE NELLA MATERIA DEGLI APPALTI PUBBLICI



IN PARTICOLARE LE COMPETENZE DELLE REGIONI POSSONO TRAVALICARE I PROPRI LIMITI, NELLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI, INCIDENDO SULLA TUTELA DELLA CONCORRENZA CHE, AI SENSI DELL'ART. **117, COMMA 2, LETTERA E)**, COST. RIENTRA TRA LE COMPETENZE LEGISLATIVE ESCLUSIVE DELLO STATO.



RIPARTO DI COMPETENZE STATO-REGIONE NELLA MATERIA DEGLI APPALTI PUBBLICI



LA TUTELA DELLA CONCORRENZA , INFATTI, COME È STATO OSSERVATO DALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, È UNA MATERIA TRASVERSALE (EX MULTIS, **CORTE COST. N. 430/2007**) E PER LA GENERICITÀ DELLA FORMULA UTILIZZATA DAL LEGISLATORE COSTITUZIONALE, OLTRE AD ESSERE UNA MATERIA DI COMPETENZA STATUALE, PUÒ ANCHE ESSERE CONSIDERATA UNA CLAUSOLA DI PRINCIPIO, DI DERIVAZIONE COMUNITARIA, E PERTANTO UN LIMITE ALLA STESSA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLE REGIONI (EX PLURIMIS, **CORTE COST. N. 307/2009**).

RIPARTO DI COMPETENZE STATO-REGIONE NELLA MATERIA DEGLI APPALTI PUBBLICI



CORTE COST. N. 430/2007

«LA «TUTELA DELLA CONCORRENZA», PROPRIO IN QUANTO HA AD OGGETTO LA DISCIPLINA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE MOLTEPLICI E DIVERSE, NON È UNA «MATERIA DI ESTENSIONE CERTA», MA PRESENTA I TRATTI «DI UNA FUNZIONE ESERCITABILE SUI PIÙ DIVERSI OGGETTI» ED È CONFIGURABILE COME «TRASVERSALE», CARATTERIZZATA DA UNA PORTATA AMPIA...



RIPARTO DI COMPETENZE STATO-REGIONE NELLA MATERIA DEGLI APPALTI PUBBLICI



CORTE COST. N. 430/2007

... IL CHE COMPORTA CHE LA «TUTELA DELLA CONCORRENZA», INFLUISCE NECESSARIAMENTE ANCHE SU MATERIE ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA, CONCORRENTE O RESIDUALE, DELLE REGIONI, E LA CONSEGUENTE NECESSITÀ DI GARANTIRE CHE LA RISERVA ALLO STATO DELLA PREDETTA COMPETENZA TRASVERSALE NON VADA OLTRE LA «TUTELA DELLA CONCORRENZA» E SIA IN SINTONIA CON L'AMPLIAMENTO DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI DISPOSTO DALLA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE».



RIPARTO DI COMPETENZE STATO-REGIONE NELLA MATERIA DEGLI APPALTI PUBBLICI



STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA

ART. 14

«L'ASSEMBLEA, NELL'AMBITO DELLA REGIONE E NEI LIMITI DELLE LEGGI COSTITUZIONALI DELLO STATO, SENZA PREGIUDIZIO DELLE RIFORME AGRARIE E INDUSTRIALI DELIBERATE DALLA COSTITUENTE DEL POPOLO ITALIANO, HA LA LEGISLAZIONE ESCLUSIVA SULLE SEGUENTI MATERIE:

A)....;;

G) LAVORI PUBBLICI, ECCELTUATE LE GRANDI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE PREVALENTEMENTE NAZIONALE;...»



RIPARTO DI COMPETENZE STATO-REGIONE NELLA MATERIA DEGLI APPALTI PUBBLICI



SENTENZA N. 263 DEL 18.10.2016 CORTE COST.

SUL CONFLITTO DI COMPETENZE DELLA DISCIPLINA SICILIANA

CON TALE SENTENZA, LA CORTE COST. HA AFFRONTATO UNA QUESTIONE SU UN CONFLITTO DI COMPETENZE LEGISLATIVE REGIONALI IN MATERIA DI APPALTI, DELIMITANDO IL CONFINE DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI SICILIANA CHE INCONTRA QUALE SUO LIMITE IL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA.

RIPARTO DI COMPETENZE STATO-REGIONE NELLA MATERIA DEGLI APPALTI PUBBLICI



SENTENZA N. 263 DEL 18.10.2016 CORTE COST.

SI EVIDENZIA CHE “ANCHE SE GLI STATUTI SPECIALI ATTRIBUISCONO ALLE AUTONOMIE LA COMPETENZA LEGISLATIVA PRIMARIA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI ESCLUSIVO INTERESSE REGIONALE O PROVINCIALE, TALE COMPETENZA, IN FORZA DI ESPRESSE E OMOLOGHE PREVISIONI STATUTARIE, DEVE ESSERE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE, DEI PRINCIPI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO DELLA REPUBBLICA, DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI E DELLE NORME FONDAMENTALI DELLE RIFORME ECONOMICO-SOCIALI”.

RIPARTO DI COMPETENZE STATO-REGIONE NELLA MATERIA DEGLI APPALTI PUBBLICI



SENTENZA N. 263 DEL 18.10.2016 CORTE COST.

LA CORTE OSSERVA CHE LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 163/2006 REGOLANTI LE PROCEDURE DI GARA, ANCHE SE RELATIVE AD APPALTI SOTTO SOGLIA (*EX MULTIS, SENTENZE N. 184 DEL 2011, N. 283 E N. 160 DEL 2009, N. 401 DEL 2007*), SONO RICONDUCIBILI ALLA MATERIA DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA E SONO INCLUSE NELL'AREA DELLE NORME FONDAMENTALI DELLE RIFORME ECONOMICO-SOCIALI, PERTANTO LE AUTONOMIE SPECIALI NON POSSONO DETTARE DISCIPLINE DA ESSE DIFFORMI.



RIPARTO DI COMPETENZE STATO-REGIONE NELLA MATERIA DEGLI APPALTI PUBBLICI



SENTENZA N. 263 DEL 18.10.2016 CORTE COST.

IN SOSTANZA LA TUTELA DELLA CONCORRENZA ASSURGE A LIMITE STATUTARIO DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA ANCHE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI ESSENDO INCLUSA NELLE NORME FONDAMENTALI DELLE RIFORME ECONOMICO-SOCIALI E NELLE NORME DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI.



RIPARTO DI COMPETENZE STATO-REGIONE NELLA MATERIA DEGLI APPALTI PUBBLICI



SENTENZA N. 263 DEL 18.10.2016 CORTE COST.

PERTANTO, LA DISCIPLINA SUI LAVORI PUBBLICI REGIONALE, NEL DEROGARE ALLA DISCIPLINA STATALE SUI LAVORI PUBBLICI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL 2006, VIOLA L'ART. 117, COMMA 2, LETT. E), COST.

IN CONCLUSIONE, LA CONSULTA DICHIARA L'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 19, COMMA 6, DELLA LEGGE DELLA REGIONE SICILIA 12 LUGLIO 2011, N. 12, COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLE LEGGE DELLA REGIONE SICILIA 10 LUGLIO 2015, N. 14.

L.R. 8/2016: RECEPIMENTO DEL D.LGS. 50/2016

Il nuovo Codice appalti è in vigore dal 19 aprile 2016 in Sicilia in forza della legge della Regione Sicilia n. 8 del 17 maggio 2016, che recepisce in maniera dinamica il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016.

L'art. 24 della L.R. n. 8/2016, in modifica della precedente legge regionale 12/2011, stabilisce che a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 «*si applicano nel territorio siciliano le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge*».

L.R. 8/2016: RECEPIMENTO DEL D.LGS. 50/2016

ART. 24

In particolare, l'art. 24 chiarisce che tutti i riferimenti al d.lgs. 163/2006 contenuti nella legge regionale 12/2011 e nel decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 (Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12/2011) si intendono riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal d.lgs. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte.



L.R. 8/2016: RECEPIMENTO DEL D.LGS. 50/2016

ART. 24

In definitiva, il nuovo Codice Appalti si applica anche in Sicilia, a condizione che non vada in contrasto con la normativa regionale in materia di contratti pubblici.

In dettaglio vengono abrogati i seguenti articoli della legge regionale n. 12/2011:

art. 14, concorsi di idee

art. 17, certificazione antimafia

art. 19, criteri di aggiudicazione



L.R. 8/2016: RECEPIMENTO DEL D.LGS. 50/2016

**PARERE UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE 3 MAGGIO 2016, PROT.
9717/048.11.2016**

Sono state fornite indicazioni di carattere generale sui quesiti sottoposti dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con nota prot. n. 2689 del 15 aprile 2016, sulle questioni riguardanti il coordinamento tra la normativa nazionale e quella regionale.



L.R. 8/2016: RECEPIMENTO DEL D.Lgs. 50/2016

**PARERE UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE 3 MAGGIO 2016, PROT.
9717/048.11.2016**

Quesiti sottoposti dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con nota prot. n. 2689 del 15 aprile 2016:

- 1) quale sia la disciplina da applicare in Sicilia a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, in considerazione dell'art. 14 dello Statuto;
- 2) quale sia la sorte delle norme regionali che già disciplinavano la materia, sia in termini di deroghe, sia in termini di autonoma regolamentazione.

L.R. 8/2016: RECEPIMENTO DEL D.Lgs. 50/2016

PARERE UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE 3 MAGGIO 2016, PROT. 9717/048.11.2016

Le risposte ai quesiti:

- 1) Con riferimento all'attuazione delle nuove disposizioni nelle Regioni a Statuto speciale, «l'art. 1, comma 6, della Legge di delega dispone che: *"L'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è disciplinata dalle regioni a statuto speciale ... nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale".*



L.R. 8/2016: RECEPIMENTO DEL D.Lgs. 50/2016

PARERE UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE 3 MAGGIO 2016, PROT. 9717/048.11.2016

Le risposte ai quesiti:

- 1) ... «L'art. 2 del decreto legislativo n. 50/2016 inoltre stabilisce che: "Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto... Le Regioni a statuto speciale ... adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione".»



L.R. 8/2016: RECEPIMENTO DEL D.LGS. 50/2016

PARERE UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE 3 MAGGIO 2016, PROT. 9717/048.11.2016

Le risposte ai quesiti:

1) «*La Regione Siciliana, che in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 14, lett, g), dello Statuto, ha competenza esclusiva in materia di lavori pubblici, con la legge L.r. n. 12/2011 si "è dotata di una disciplina organica sui contratti pubblici e lo ha fatto mediante un rinvio di tipo dinamico al D.LGS. 163 del 2006 e alle sue successive modifiche ed integrazioni (art. 1 comma 1)....» (in tal senso Tar Sicilia Palermo sez. III sentenza 468 del 28.02.2013).*

Da ciò, consegue l'immediata applicazione in Sicilia delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50/2016.



L.R. 8/2016: RECEPIMENTO DEL D.LGS. 50/2016

PARERE UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE 3 MAGGIO 2016, PROT. 9717/048.11.2016

Le risposte ai quesiti:

2) l'Uff. Leg. e Legale evidenzia l'opportunità di una «puntuale riscrittura dei profili conseguenziale al nuovo assetto organizzativo», segnalando che «*risultano inderogabili le disposizioni del codice che regolano la procedura di evidenza pubblica, quelle concernenti l'attuazione del rapporto contrattuale, le norme in materia di qualificazione e gare (selezione dei concorrenti, procedure e criteri di aggiudicazione), esecuzione dei contratti (compresi subappalto, direzione dei lavori, contabilità e collaudo) e in materia di contenzioso*».



L.R. 8/2016: RECEPIMENTO DEL D.LGS. 50/2016

PARERE UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE 3 MAGGIO 2016, PROT. 9717/048.11.2016

Le risposte ai quesiti:

2) l'Uff. Leg. e Legale evidenzia inoltre che «*Peraltro, secondo la giurisprudenza Costituzionale le norme relative alle procedure di selezione ed ai criteri di aggiudicazione sono strumentali a garantire la tutela della concorrenza, per cui è sottratta alle regioni a statuto speciale la competenza a fissare una disciplina suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato (sentenze 186 e 221 del 2010)*».

L.R. 8/2016: RECEPIMENTO DEL D.Lgs. 50/2016

CIRCOLARE PROT. 86313/DRT DEL 4 MAGGIO 2016 ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ – DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” - **Disposizioni applicative.**



VENGONO RICHIAMATI I PRINCIPI ENUNCIATI NEL PARERE DELL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE



L.R. 1/2017: MODIFICHE ALLA L.R. N. 12/2011



LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2017, N. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12 E ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N. 8 IN MATERIA DI UREGA

LA LEGGE, IN VIGORE DAL 04/02/2017, SEMPLIFICA COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEGLI UREGA (GLI UFFICI REGIONALI DECENTRATI PER LE GARE D'APPALTO - 9 UFFICI PROVINCIALI E UNO REGIONALE).

LA LEGGE HA L'OBIETTIVO DI SBLOCCARE LA SITUAZIONE DEGLI APPALTI NELLA REGIONE AUMENTANDO LA TRASPARENZA E VELOCIZZANDO TUTTO IL SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE.



LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2017, N. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12 E ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N. 8 IN MATERIA DI UREGA

IN SINTESI, LE PRINCIPALI NOVITÀ:

- MOLTIPLICATO IL NUMERO DELLE COMMISSIONI DI GARA E ATTRIBUITO ALL'UREGA NON UN RUOLO DI GESTIONE DEGLI APPALTI MA DI CONTROLLO DEGLI STESSI. OGNI COMPONENTE DI COMMISSIONE, INCLUSO IL PRESIDENTE, NON POTRÀ ESSERE NOMINATO PER PIÙ DI DUE GARE CONTEMPORANEAMENTE. SONO PREVISTI INCENTIVI PER LE COMMISSIONI CHE OPERANO VELOCEMENTE E PENALIZZAZIONI PER QUELLE CHE AGISCONO IN RITARDO;
- RECEPITE LE DISPOSIZIONI NAZIONALI: OLTRE IL MILIONE DI EURO, IL CUI CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE FINO AD ORA È STATO QUELLO DEL PREZZO PIÙ BASSO, DIVENTA, COME PREVISTO DAL CODICE NAZIONALE DEGLI APPALTI, QUELLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. GLI APPALTI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA (LAVORI = € 5.225.000) CONTINUANO AD ESSERE DI COMPETENZA UREGA, SINO ALL'ATTIVAZIONE DELL'ALBO ANAC DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI, EX ART. 78 D.LGS. N. 50/2016.



LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2017, N. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12 E ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N. 8 IN MATERIA DI UREGA

LA NUOVA NORMATIVA HA INTRODOTTUO NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI AGGIUDICATRICI PER L'ESPLETAMENTO DI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.

HA APPORTATO DELLE MODIFICHE ALLA COMPETENZA ED AL FUNZIONAMENTO DELL'UREGA



LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2017, N. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12 E ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N. 8 IN MATERIA DI UREGA

CON QUESTA NUOVA LEGGE SI MOLTIPLICA IL NUMERO DELLE COMMISSIONI DI GARA E SI ATTRIBUISCE ALL'UREGA, NON UN RUOLO DI GESTIONE DEGLI APPALTI, MA QUELLO DI CONTROLLO DEGLI STESSI.

SONO PREVISTI INCENTIVI PER LE COMMISSIONI CHE OPERANO VELOCEMENTE E PENALIZZAZIONI PER QUELLE CHE AGISCONO IN RITARDO.



LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2017, N. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12 E ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N. 8 IN MATERIA DI UREGA

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 8 E 9 DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12.

LA RUBRICA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12 È COSÌ SOSTITUITA: “*COMMISSIONE AGGIUDICATRICE NEL CASO DELL'AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER APPALTI DI SERVIZI O FORNITURE OVVERO DI LAVORI PER IMPORTO INFERIORE O PARI ALLA SOGLIA DI CUI ALL'ARTICOLO 95, COMMA 4, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50*”.



LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2017, N. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12 E ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N. 8 IN MATERIA DI UREGA

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 8 E 9 DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12.

IL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2011 È SOSTITUITO DAL SEGUENTE: "1. NEL CASO IN CUI PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI SERVIZI O FORNITURE OVVERO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE O PARI A QUELLO INDIVIDUATO DALL'ARTICOLO 95, COMMA 4, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, LE STAZIONI APPALTANTI DEBBANO RICORRERE AL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, L'AGGIUDICAZIONE È DEMANDATA AD UNA COMMISSIONE CHE OPERA SECONDO LE NORME STABILITE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI."

LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2017, N. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12 E ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N. 8 IN MATERIA DI UREGA

L'ART. 1, COMMA 3 DELLA L.R. 1/2017, PREVEDE CHE:

«L'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2011 È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

“ART. 9. UFFICIO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI GARE PER L'APPALTO DI LAVORI

1. È ISTITUITO L'UFFICIO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI GARE PER L'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI (UREGA).

2. L'UFFICIO DI CUI AL COMMA 1 È ALTRESÌ COMPETENTE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI FINANZA DI PROGETTO E DI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI. CON DECRETO DELL'ASSESSORE REGIONALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ, PREVIA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE, SONO STABILITE LE MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE INTERNA E DI FUNZIONAMENTO. ...



LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2017, N. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12 E ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N. 8 IN MATERIA DI UREGA

L'ART. 1, COMMA 3 DELLA L.R. 1/2017, PREVEDE CHE:

«L'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2011 È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

“ART. 9. UFFICIO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI GARE PER L'APPALTO DI LAVORI

...3. L'UFFICIO SI ARTICOLA IN UNA SEZIONE CENTRALE AVENTE SEDE IN PALERMO ED IN SEZIONI TERRITORIALI AVENTI SEDE NEI COMUNI CAPOLUOGHI DELLE CITTÀ METROPOLITANE O DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI. IL PREDETTO UFFICIO COSTITUISCE STRUTTURA INTERMEDIA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ ED È ARTICOLATO IN SERVIZI". ...



LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2017, N. 1

CIRCOLARE PROT. 33295 DEL 13 FEBBRAIO 2017

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO REGIONE SICILIANA




LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2017 N. 1. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011. N. 12 ED ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N. 8 IN MATERIA DI UREGA.

PRIME DIRETTIVE E DISPOSIZIONI APPLICATIVE.



LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2017, N. 1

D.D.G. N. 34 DEL 17/2/2017 DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO REGIONE SICILIANA



HA DISPOSTO L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2017 IN CUI SONO ISCRITTI D'UFFICIO I COMPONENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 7, LETTERE A) E B) DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12 E I DIRIGENTI TECNICI IN SERVIZIO PRESSO LE SEZIONI TERRITORIALI DELL'UREGA NONCHÉ, PREVIA VERIFICA DEL CURRICULUM PROFESSIONALE, I DIRIGENTI TECNICI IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEL GENIO CIVILE E PRESSO I SERVIZI TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE ED I DIRIGENTI TECNICI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CHE NE FACCIANO RICHIESTA.



LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2017, N. 1

CIRCOLARE PROT. 52939 DELL'8 MARZO 2017

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO REGIONE SICILIANA



**CIRCOLARE ESPLICATIVA DELLA LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2017 N. 1.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011. N. 12 ED ALLA LEGGE
REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N. 8 IN MATERIA DI UREGA.**

**INDIVIDUA IN MANIERA ANALITICA LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L.R. 1/2017
CON LE RELATIVE INDICAZIONI APPLICATIVE**



LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2017, N. 1

CIRCOLARE PROT. 29212 DEL 6 FEBBRAIO 2019

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO REGIONE SICILIANA



LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI AVVIO E CONDUZIONE DEL PROCESSO DELLE OPERE PUBBLICHE IN SICILIA, CON L'OBIETTIVO DI RICALIBRARE SUI CANONI DETTATI DAL NUOVO QUADRO NORMATIVO IL PROCESSO CHE PORTA ALLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA.



LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2017, N. 1

CIRCOLARE PROT. 29212 DEL 6 FEBBRAIO 2019

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO REGIONE SICILIANA



LA CIRCOLARE, DOPO AVER RILEVATO COME IL CODICE DEGLI APPALTI APPROVATO CON IL D.LGS. N. 50 DEL 2016 ABBIAMO INTRODOTTO INNOVAZIONI RIGUARDANTI IL CICLO DELL'OPERA PUBBLICA, EVIDENZIA COME IL NUOVO CODICE ABBIAMO CRISTALLIZZATO UNA NETTA DISTINZIONE TRA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, CON RILEVANTI IMPATTI NEL PROCESSO CHE PORTA ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA.

LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2017, N. 1

CIRCOLARE PROT. 29212 DEL 6 FEBBRAIO 2019

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO REGIONE SICILIANA



L'EFFETTO DELLA DISTINZIONE TRA PROGETTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI, INSIEME ALL'INTRODUZIONE DI ALTRI NUOVI ISTITUTI, QUALE AD ESEMPIO IL DIBATTITO PUBBLICO, DETERMINANO IN CIASCUNA DELLE FASI, UNA DIVERSIFICAZIONE DI ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE PREVISTE "DISGIUNTE" OPPURE "ACCORPATE". CIÒ RIGUARDA INNANZITUTTO GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE MA ANCHE PROGETTUALI E DI FINANZIAMENTO.

LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2017, N. 1

CIRCOLARE PROT. 29212 DEL 6 FEBBRAIO 2019

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO REGIONE SICILIANA



LA CIRCOLARE È COMPOSTA DA NOVE PARAGRAFI.

IN PARTICOLARE, NEL PARAGRAFO 1 LA CIRCOLARE RIPORTA UN DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ - PROGRAMMAZIONE, VERIFICA E VALIDAZIONE, PROGETTO, APPROVAZIONI, AFFIDAMENTO, FINANZIAMENTO - STRUTTURATO IN 24 PASSI. NEGLI ALTRI PARAGRAFI LA CIRCOLARE, DOPO AVER RICHIAMATO O RIPORTATO PER OGNUNO LE PREVISIONI CONTENUTE NEL NUOVO CODICE (ARTICOLO 21, ARTICOLO 23, ARTICOLO 26 DEL D.LGS. N. 50/2016), FORNISCE I CHIARIMENTI RELATIVI.

LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2019, N. 13.



COLLEGATO AL DDL N. 476 'DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E CORRETTIVE PER L'ANNO 2019. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE'.

TALE LEGGE REGIONALE È SEGUITA AL RECEPIMENTO DINAMICO DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016



LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2019, N. 13.

ART. 4

L'ART. 4 L.R. SICILIANA N. 13/2019 RUBRICATO “*NORME SULLE MODALITÀ DI GARA E SUI METODI DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI IN SICILIA*”, DISPONE CHE IN SICILIA PER GLI APPALTI DI LAVORI D'IMPORTO PARI O INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA (€ 5.548.000), NEL CASO DI PROCEDURE ORDINARIE SULLA BASE DI UN PROGETTO ESECUTIVO, LE STAZIONI APPALTANTI DEVONO UTILIZZARE IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL “MINOR PREZZO” (A DIFFERENZA DELLA NORMATIVA NAZIONALE, DOVE TALE CRITERIO È ALTERNATIVO A QUELLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA).

LA RELATIVA FORMULA MATEMATICA, AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE, È INDICATA NELLA STESSA DISPOSIZIONE (DIFFERENTE RISPETTO ALLA NORMA NAZIONALE ART. 97 COMMA 2 E 2 BIS D.LGS. N. 50/2016).



LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2019, N. 13.

MODALITÀ DI GARA E METODI DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI IN SICILIA:

ART. 4 DELLA L.R. 13/2019



SPECIFICITÀ DELLA NORMA

IL LEGISLATORE REGIONALE CON L'ART. 4 DELLA LEGGE 19 LUGLIO 2019, N. 13 È INTERVENUTO SULLA MATERIA DETTANDO UNA DISCIPLINA PARZIALMENTE DEROGATORIA RISPETTO A QUELLA NAZIONALE CON ESCLUSIVO RIGUARDO AI CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI, DA UN LATO, PRESCRIVENDO L'UTILIZZO DEL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA CON PROCEDURA ORDINARIA E, DALL'ALTRO, DETTANDO UNA PECULIARE PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA



LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2019, N. 13.

MODALITÀ DI GARA E METODI DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI IN SICILIA:

ART. 4 DELLA L.R. 13/2019



IMPUGNAZIONE DEL CDM

IL **25 SETTEMBRE 2019** È STATO DEPOSITATO IL RICORSO CON IL QUALE CONSIGLIO DEI MINISTRI HA IMPUGNATO DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE LA L.R. 19 LUGLIO 2019, N. 13 DELLA REGIONE SICILIA NELLA PARTE IN CUI HA MODIFICATO LE MODALITÀ DI GARA ED I METODI DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI.



LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2019, N. 13.

ART. 4



CIRCOLARE PROT. 189161 DEL 26/09/2019 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

NELLA CIRCOLARE VIENE EVIDENZIATO CHE:

1. IL PRIMO PERIODO DEL COMMA 1 DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 19 LUGLIO 2019 STABILISCE L'OBBLIGO DELLE STAZIONI APPALTANTI DI UTILIZZARE IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO PER GLI APPALTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA;
2. L SECONDO PERIODO DEL COMMA 1 E IL COMMA 2 DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 19 LUGLIO 2019 DETTANO UN CRITERIO DI CALCOLO DELLA SOGLIA DI AGGIUDICAZIONE - AL DI SOPRA DELLA QUALE LE OFFERTE SONO RITENUTE ANOMALE E, OVE PREVISTO DAL BANDO DI GARA, ESCLUSE AUTOMATICAMENTE - DIVERSO DALLA CORRISPONDENTE NORMA NAZIONALE, PREVISTA DALL'ART. 97 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.



LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2019, N. 13.

ART. 4



CIRCOLARE PROT. 189161 DEL 26/09/2019 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

NELLA CIRCOLARE VIENE PRECISATO CHE “PRESO ATTO DELLA DIVERSITÀ DELLE NORME, SI RILEVA CHE L'IMPUGNATIVA IN QUESTIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NON DETERMINA LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 19 LUGLIO 2019, DI CONSEGUENZA, IN ASSENZA DI NUOVI PRONUNCIAMENTI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, A DECORRERE DAL PROSSIMO 30 SETTEMBRE, LA NORMA IN PAROLA ENTRERÀ REGOLARMENTE IN VIGORE”.



LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2019, N. 13.

ART. 4



CIRCOLARE PROT. 189161 DEL 26/09/2019 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

IN PRATICA DAL 30 SETTEMBRE 2019 È ENTRATO IN VIGORE L'ARTICOLO 4 DELLA L.R. N. 13/2019, PER CUI:

- I BANDI E DISCIPLINARI DI GARA PUBBLICATI SUCCESSIVAMENTE AL 29 SETTEMBRE 2019, DI APPALTI DI LAVORI D'IMPORTO PARI O INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, QUANDO L'AFFIDAMENTO DEGLI STESSI AVVIENE CON PROCEDURE ORDINARIE SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO HANNO PREVISTO IL CALCOLO DI DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI AGGIUDICAZIONE PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA L.R. N. 13/2019;



LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2019, N. 13.

ART. 4



CIRCOLARE PROT. 189161 DEL 26/09/2019 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

IN PRATICA DAL 30 SETTEMBRE 2019 ENTRATO IN VIGORE L'ARTICOLO 4 DELLA L.R. N. 13/2019, PER CUI:

- A DECORRERE DAL 30 SETTEMBRE 2019, È STATO PREVISTO L'OBBLIGO (NON PIÙ LA FACOLTÀ) PER LE STAZIONI APPALTANTI DI RICORRERE AL MINOR PREZZO PER GLI APPALTI DI LAVORI "D'IMPORTO PARI O INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, QUANDO L'AFFIDAMENTO DEGLI STESSI AVVIENE CON PROCEDURE ORDINARIE SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO".



LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2019, N. 13.

ART. 4



LA GIURISPRUDENZA DURANTE LA VIGENZA DELLA NORMA

NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ IL TAR DI PALERMO HA CHIARITO LA PIENA VIGENZA DELLA NORMA REGIONALE, AFFERMANDO CHE ESSA “È DESTINATA A TROVARE APPLICAZIONE – IN DEROGA ALLA DISCIPLINA DETTATA A LIVELLO NAZIONALE DALL’ART. 97, COMMI 2 E 2 BIS, DEL CODICE DEI CONTRATTI – IN TUTTI I CASI IN CUI SI PROCEDA ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI DI LAVORI IN SICILIA (NON IMPORTA IN QUESTO CASO SE “SOTTO SOGLIA” O “SOPRA SOGLIA”, DATO CHE LA RUBRICA DELL’ART. 4 NON OPERA UNA SPECIFICA DISTINZIONE AL RIGUARDO) SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, SIA CHE L’ADOZIONE DI QUEST’ULTIMO CRITERIO VENGA IMPOSTA DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (COME NEL CASO, REGOLATO DAL PRIMO PERIODO DELL’ART. 4 MEDESIMO, DI AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI “SOTTO SOGLIA” IN SICILIA) SIA CHE CONSEGUA AD UNA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE NEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE” (CFR. **TAR PALERMO, III, 12.11.2020, N.2349**)



LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2019, N. 13.

ART. 4



LA GIURISPRUDENZA DURANTE LA VIGENZA DELLA NORMA

TAR PALERMO, III, 12.11.2020, N.2349

TALE TESI, CHE RISULTA CONDIVISA IN SEDE CAUTELARE ANCHE DAL GIUDICE D'APPELLO (CFR. **CGA ORDINANZA N. 639/2020**), IMPLICA CHE NELL'AMBITO DELLA REGIONE SICILIANA IN TUTTE LE IPOTESI IN CUI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI SI FA RICORSO AL CRITERIO DEL MINOR PREZZO (CHE, PERALTRO È OBBLIGATORIO NEL CASO DI CONTRATTI SOTTO-SOGLIA CON PROCEDURE ORDINARIE), PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA DEVE APPLICARSI, IN DEROGA ALL'ART. 97, COMMI 2 E 2-BIS DEL CODICE, LA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 1 E 2 DELLA L.R. N. 13 DEL 2019.



LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2019, N. 13.

ART. 4



LA GIURISPRUDENZA DURANTE LA VIGENZA DELLA NORMA

SULL'AMBITO APPLICATIVO DELL'ART. 4, C. 1, DELLA L.R. N. 13/2019 IL GIUDICE DI APPELLO IN SEDE CAUTELARE, HA CONFERMATO, DA UN CANTO, CHE “L'ESEGESI PROPOSTA DA PARTE RICORRENTE CONDUCE A UN RISULTATO ERMENEUTICO INCOERENTE CON IL CRITERIO DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE CUI APPARE ISPIRATA LA NORMA REGIONALE” E, DALL'ALTRO, CHE “IL SECONDO PERIODO DEL C. 1 DEL CITATO ART. 4, RELATIVO AL CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA, SEMBRA AVERE UN AMBITO APPLICATIVO PROPRIO E DISTINTO RISPETTO AL PRIMO PERIODO DEL MEDESIMO COMMA, ESTENSIBILE A TUTTI I CASI E PROCEDURE IN CUI SI UTILIZZI IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO” (C.G.A.R.S. N. 639/2020, ORD.).



SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021

ART. 4 – L.R. 13/2019



I PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ

“INVADE LA SFERA DI COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ‘TUTELA DELLA CONCORRENZA’, ADOTTANDO PREVISIONI IN CONTRASTO CON QUELLE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”



SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021

ART. 4 – L.R. 13/2019



I PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ

LE QUESTIONI SOLLEVATE, SONO RELATIVE A:

- ALL'OBBLIGO PER LE STAZIONI APPALTANTI DI UTILIZZARE IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO NEI CASI DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI D'IMPORTO PARI O INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA CON PROCEDURE ORDINARIE SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO;
- ALL'INTRODUZIONE DI UN METODO DI CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA DIVERSO DA QUELLO PREVISTO DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.



SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021

ART. 4 – L.R. 13/2019



I PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ

- VIOLAZIONE DELL'ART. 117, SECONDO COMMA, LETTERA E), COST., CHE AFFIDA AL LEGISLATORE STATALE LA MATERIA DELLA CONCORRENZA (VIENE CITATA LA SENTENZA DELLA CORTE N. 1 DEL 2019);
- CONTRASTO CON GLI ARTT. 95 E 36, DEL CODICE DEI CONTRATTI CHE DEMANDEREBBERO ALLE SINGOLE STAZIONI APPALTANTI L'INDIVIDUAZIONE DEL CRITERIO DA UTILIZZARE;
- APPLICAZIONE DISCIPLINA DIVERSA DA QUELLA CONTENUTA NELL'ART. 97, COMMI 2, 2-BIS E 2-TER, DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 (MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE).

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021

ART. 4 – L.R. 13/2019




I MOTIVI DI RICORSO

«POICHÉ LA NORMATIVA STATALE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE DELLE GARE SAREBBE STRUMENTALE A GARANTIRE LA TUTELA DELLA CONCORRENZA (SONO CITATE LE SENTENZE DI QUESTA CORTE N. 221, N. 186 E N. 45 DEL 2010, N. 320 DEL 2008 E N. 401 DEL 2007), E POICHÉ SI SAREBBE IN PRESENZA DI UNA MATERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE, ANCHE ALLE AUTONOMIE SPECIALI TITOLARI DI COMPETENZA LEGISLATIVA PRIMARIA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI SAREBBE PRECLUSA LA POSSIBILITÀ DI DETTARE DISCIPLINE SUSCETTIBILI DI ALTERARE LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO».

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021

ART. 4 – L.R. 13/2019




I MOTIVI DI RICORSO

«IN PARTICOLARE, LA POTESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI «LAVORI PUBBLICI, ECCELTUATE LE GRANDI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE PREVALENTEMENTE NAZIONALE» AFFERMATA DALL'ART. 14, PRIMO COMMA, LETTERA G), DEL REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 MAGGIO 1946, N. 455 (APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA), CONVERTITO IN LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 2, DOVREBBE COMUNQUE ESERCITARSI «NEI LIMITI DELLE LEGGI COSTITUZIONALI DELLO STATO»



SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021

ART. 4 – L.R. 13/2019




I MOTIVI DI RICORSO

«SECONDO L'AVVOCATURA GENERALE, LA DISCIPLINA CONTENUTA NELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REG. SICILIANA N. 13 DEL 2019 SAREBBE INOLTRE SIMILE A QUELLA GIÀ PRECEDENTEMENTE DETTATA DALL'ART. 1 DELLA LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA 10 LUGLIO 2015, N. 14 (MODICHE ALL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12), CHE PURE È STATA DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA CON LA SENTENZA N. 263 DEL 2016»

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021

ART. 4 – L.R. 13/2019



LE ARGOMENTAZIONI IN DIRITTO DELLA SENTENZA


IN MERITO ALL'OBBLIGO PER LE STAZIONI APPALTANTI DI UTILIZZARE IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO:

«PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI, LA DISPOSIZIONE REGIONALE INTRODUCE, IN CAPO ALLE STAZIONI APPALTANTI, UN VERO E PROPRIO VINCOLO ALL'UTILIZZO DEL CRITERIO DEL MINOR PREZZO. ... IN DIFFORMITÀ DA QUANTO PREVEDE IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, CHE DEMANDA ALLE SINGOLE STAZIONI APPALTANTI L'INDIVIDUAZIONE DEL CRITERIO DA UTILIZZARE. »



SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021

ART. 4 – L.R. 13/2019



LE ARGOMENTAZIONI IN DIRITTO DELLA SENTENZA


IN MERITO ALL'OBBLIGO PER LE STAZIONI APPALTANTI DI UTILIZZARE IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO:

«DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 32 DEL 2019 (C.D. SBLOCCA CANTIERI), I DUE CRITERI (QUELLO DELL'OFFERTA PIÙ VANTAGGIOSA E QUELLO DEL MINOR PREZZO) SONO ALTERNATIVI SENZA VINCOLI, E LA SCELTA È APPUNTO RIMESSA ALLA STAZIONE APPALTANTE, FATTI SALVI CASI SPECIFICI IN CUI È MANTENUTO IL PRIMATO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA...»



SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021

ART. 4 – L.R. 13/2019



LE ARGOMENTAZIONI IN DIRITTO DELLA SENTENZA


IN MERITO ALL'OBBLIGO PER LE STAZIONI APPALTANTI DI UTILIZZARE IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO:

«IN TEMA DI AGGIUDICAZIONE DI LAVORI PUBBLICI, IL LEGISLATORE REGIONALE HA PERTANTO INTRODOTTTO UNA NORMATIVA CHE INVADE LA SFERA DI COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI «TUTELA DELLA CONCORRENZA», ADOTTANDO PREVISIONI IN CONTRASTO CON QUELLE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.

È, IN DEFINITIVA, PALESE LA VIOLAZIONE DELL'ART. 117, SECONDO COMMA, LETTERA E), COST.»

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021

ART. 4 – L.R. 13/2019




LE ARGOMENTAZIONI IN DIRITTO DELLA SENTENZA

IN MERITO ALL'INTRODUZIONE DI UN METODO DI CALCOLO DELLA SOGLIA DI «ANOMALIA» DELLE OFFERTE DIFFORME DA QUELLO PREVISTO DAL CODICE:

*«LA DISPOSIZIONE IN ESAME HA ADOTTATO PREVISIONI CHE INTRODUCONO UN CRITERIO ALTERNATIVO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI SOTTO SOGLIA, NONCHÉ DI VERIFICA DELLA ANOMALIA DELLE OFFERTE. CIÒ, ALL'EVIDENZA, ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE PIÙ SOPRA RICHIAMATA, DETERMINA LA **VIOLAZIONE DELL'ART. 117, SECONDO COMMA, LETTERA E), COST.**»*

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021

ART. 4 – L.R. 13/2019



CONCLUSIONI DELLA SENTENZA

LA CORTE CONCLUDE RITENENDO CHE LA LEGGE REGIONALE “INVADE LA SFERA DI COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ‘TUTELA DELLA CONCORRENZA’”, ADOTTANDO PREVISIONI IN CONTRASTO CON QUELLE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” E, PERTANTO, NE HA DICHIARATO LA SUA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE, CONFERMANDO IL COSTANTE ORIENTAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE, SECONDO CUI «LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI [...] REGOLANTI LE PROCEDURE DI GARA SONO RICONDUCIBILI ALLA MATERIA DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA, E [...] LE REGIONI, ANCHE AD AUTONOMIA SPECIALE, NON POSSONO DETTARE UNA DISCIPLINA DA ESSE DIFFORME (TRA LE TANTE, SENTENZE N. 263 DEL 2016, N. 36 DEL 2013, N. 328 DEL 2011, N. 411 E N. 322 DEL 2008)» (SENTENZE NN. 98 E 39 DEL 2020).

EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021



CIRCOLARE N. 26515 DEL 16.02.2021 DRT

«MODALITÀ ATTUATIVE PER REGOLARE LE REFLUENZE DELLA SENTENZA 16/2021 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE ATTIVITÀ DI GARA ESPLETATE DAGLI UREGA».

La Nota chiarisce che a seguito della Sent. Corte Cost. 11/02/2021, n. 16 - che ha dichiarato illegittime le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della L.R. Sicilia 13/2019 - le stazioni appaltanti sono tenute ad applicare le norme previste dagli artt. 95 e 97 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, come modificato, in particolare, dall'art. 1 della L. 55/2019 (conversione in L. del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 c.d. «sblocca cantieri).



EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021



CIRCOLARE N. 26515 DEL 16.02.2021 DRT

«MODALITÀ ATTUATIVE PER REGOLARE LE REFLUENZE DELLA SENTENZA 16/2021 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE ATTIVITÀ DI GARA ESPLETATE DAGLI UREGA».

Sono chiariti due aspetti:

1. Quello relativo al criterio di aggiudicazione;
2. Quello relativo all'applicazione dell'art. 97, comma 2, 2 bis e 2 ter.



EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021



CIRCOLARE N. 26515 DEL 16.02.2021 DRT

«MODALITÀ ATTUATIVE PER REGOLARE LE REFLUENZE DELLA SENTENZA 16/2021 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE ATTIVITÀ DI GARA ESPLETATE DAGLI UREGA».

1. In merito all'aspetto relativo al criterio di aggiudicazione:

«E' pacifico che, per gli appalti di lavori, i due criteri (quello dell'offerta più vantaggiosa e quello del minor prezzo) saranno, d'ora in poi, alternativi senza vincoli, e la scelta sarà, appunto, rimessa alla stazione appaltante, fatti salvi casi specifici in cui è mantenuto il primato del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021



CIRCOLARE N. 26515 DEL 16.02.2021 DRT

«MODALITÀ ATTUATIVE PER REGOLARE LE REFLUENZE DELLA SENTENZA 16/2021 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE ATTIVITÀ DI GARA ESPLETATE DAGLI UREGA».

2. In merito all'aspetto relativo al all'applicazione dell'art. 97, comma 2, 2 bis e 2 ter – calcolo della soglia di anomalia:

Sono indicate «modalità attuative utili per regolare le refluenze della sentenza in questione sulle attività di gara espletate dagli UREGA, differenziando le casistiche legate alle diverse fasi procedurali».



EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021



CIRCOLARE N. 26515 DEL 16.02.2021 DRT

«*MODALITÀ ATTUATIVE PER REGOLARE LE REFLUENZE DELLA SENTENZA 16/2021 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE ATTIVITÀ DI GARA ESPLETATE DAGLI UREGA*».

2. In merito all'aspetto relativo al all'applicazione dell'art. 97, comma 2, 2 bis e 2 ter - CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA:

Il DRT definisce 7 casistiche diverse per il rispetto delle «nuove» procedure in Sicilia



EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021



CIRCOLARE N. 26515 DEL 16.02.2021 DRT

«*MODALITÀ ATTUATIVE PER REGOLARE LE REFLUENZE DELLA SENTENZA 16/2021 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE ATTIVITÀ DI GARA ESPLETATE DAGLI UREGA*».

2. In merito all'aspetto relativo al all'applicazione dell'art. 97, comma 2, 2 bis e 2 ter:

A) procedure di scelta del contraente con bando non ancora pubblicato: dovranno far riferimento d'ora in avanti alle procedure previste dall'art. 97 del d.lgs. 50/2016;



EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021



CIRCOLARE N. 26515 DEL 16.02.2021 DRT

«MODALITÀ ATTUATIVE PER REGOLARE LE REFLUENZE DELLA SENTENZA 16/2021 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE ATTIVITÀ DI GARA ESPLETATE DAGLI UREGA».

2. In merito all'aspetto relativo al all'applicazione dell'art. 97, comma 2, 2 bis e 2 ter:

B) bandi già pubblicati in cui sia in corso il termine per la presentazione dell'offerta, si dovrà rappresentare al RUP competente, la necessità di operare una modifica del bando per adeguarlo alle procedure previste dall'art. 97 del d. lgs. 50/2016 (e successive modifiche ed integrazioni) e concedere un nuovo termine per la presentazione delle offerte: in questo caso, dovranno essere accolte anche eventuali sostituzioni delle offerte presentate dagli operatori economici nei termini originari;



EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021



CIRCOLARE N. 26515 DEL 16.02.2021 DRT

«MODALITÀ ATTUATIVE PER REGOLARE LE REFLUENZE DELLA SENTENZA 16/2021 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE ATTIVITÀ DI GARA ESPLETATE DAGLI UREGA».

2. In merito all'aspetto relativo al all'applicazione dell'art. 97, comma 2, 2 bis e 2 ter:

C) bandi già pubblicati e in cui sia decorso il termine per la presentazione dell'offerta ma che non hanno ancora avuto concreto inizio, si dovrà rappresentare al RUP competente la necessità di operare una modifica del bando per adeguarlo alle procedure previste dall'art. 97 del d. lgs. 50/2016 (e successive modifiche ed integrazioni) e riaprire i termini per la eventuale presentazione di nuove offerte: in questo caso dovranno essere accolte anche le eventuali offerte di imprese che originariamente non avevano presentato domanda di partecipazione e dovranno essere accolte anche eventuali sostituzioni delle offerte presentate dagli operatori economici nei termini originari.



EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021



CIRCOLARE N. 26515 DEL 16.02.2021 DRT

«*MODALITÀ ATTUATIVE PER REGOLARE LE REFLUENZE DELLA SENTENZA 16/2021 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE ATTIVITÀ DI GARA ESPLETATE DAGLI UREGA*».

2. In merito all'aspetto relativo al all'applicazione dell'art. 97, comma 2, 2 bis e 2 ter:

D) Nelle procedure di gara relative alla fase di scelta del contraente in cui hanno avuto **concreto inizio le operazioni della commissione**, informato il Responsabile Unico del Procedimento e fatta salva una sua diversa determinazione, si dovrà procedere ad applicare per l'aggiudicazione il criterio previsto dall'art. 97 del d.lgs. 50/2016 (e successive modifiche ed integrazioni) dandone apposita motivazione nel primo verbale di gara utile;



EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021



CIRCOLARE N. 26515 DEL 16.02.2021 DRT

«*MODALITÀ ATTUATIVE PER REGOLARE LE REFLUENZE DELLA SENTENZA 16/2021 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE ATTIVITÀ DI GARA ESPLETATE DAGLI UREGA*».

2. In merito all'aspetto relativo al all'applicazione dell'art. 97, comma 2, 2 bis e 2 ter:

E) Nelle procedure di gara in cui sia già intervenuta la proposta di aggiudicazione si dovrà rappresentare al Responsabile Unico del Procedimento competente la necessità di revocare la proposta di aggiudicazione, individuare l'operatore economico aggiudicatario applicando l'art. 97 del d.lgs. 50/2016 (e successive modifiche ed integrazioni), formulare una nuova proposta di aggiudicazione; è fatta salva, comunque, sulla base applicativa del principio di legalità, la facoltà del R.U.P. di adottare una diversa determinazione in autotutela;



EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021



CIRCOLARE N. 26515 DEL 16.02.2021 DRT

«MODALITÀ ATTUATIVE PER REGOLARE LE REFLUENZE DELLA SENTENZA 16/2021 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE ATTIVITÀ DI GARA ESPLETATE DAGLI UREGA».

2. In merito all'aspetto relativo al all'applicazione dell'art. 97, comma 2, 2 bis e 2 ter:

F) Nelle procedure di scelta del contraente in cui sia già intervenuta l'aggiudicazione (definitiva) e non sia ancora decorso il termine utile per eventuali impugnative, spetterà al Responsabile Unico del Procedimento la determinazione in ordine alla scelta da adottare e, precisamente se attendere il decorso del termine utile alla proposizione di eventuali ricorsi avverso l'aggiudicazione (stand still) ovvero revocare, nelle more, l'aggiudicazione, chiedendo alla Commissione di gara di provvedere a individuare un nuovo aggiudicatario sulla base dell'art. 97 del codice dei contratti ovvero se revocare in autotutela l'intera procedura;



EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021



CIRCOLARE N. 26515 DEL 16.02.2021 DRT

«MODALITÀ ATTUATIVE PER REGOLARE LE REFLUENZE DELLA SENTENZA 16/2021 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE ATTIVITÀ DI GARA ESPLETATE DAGLI UREGA».

2. In merito all'aspetto relativo al all'applicazione dell'art. 97, comma 2, 2 bis e 2 ter:

G) Nelle procedure di scelta del contraente in cui sia già intervenuta l'aggiudicazione (definitiva), sia già decorso il termine utile per eventuali impugnative ma non si sia ancora proceduto alla stipula del contratto, sarà facoltà del R.U.P., sulla base applicativa del principio di legalità, di adottare una eventuale determinazione in autotutela.



EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021



CIRCOLARE N. 26515 DEL 16.02.2021 DRT

«MODALITÀ ATTUATIVE PER REGOLARE LE REFLUENZE DELLA SENTENZA 16/2021 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE ATTIVITÀ DI GARA ESPLETATE DAGLI UREGA».

Come dovranno orientarsi le stazioni appalti nelle proprie determinazioni?

Viene rilevato, inoltre che, *«conformemente a quanto rassegnato dall'ANAC con propria deliberazione n. 282/2017, che secondo una consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo, le pronunce della Corte Costituzionale che colpiscono le norme applicate dalla pubblica amministrazione nell'esercizio dei propri poteri, non incidono sui cosiddetti **“rapporti esauriti”**, dovendosi intendere, per tali, i rapporti per i quali il giudice si sia già pronunciato con sentenza definitiva ovvero siano decorsi i termini di impugnazione giurisdizionale dell'atto emanato sulla base della norma successivamente dichiarata incostituzionale»* (cfr. Cons. St. sez. V, 11 gennaio 2013; Cons. St. sez III, 14 marzo 2012, n. 1429; Cons. St. ad. plen., 8 aprile 1963, n. 8).



EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021



CIRCOLARE N. 26515 DEL 16.02.2021 DRT

«MODALITÀ ATTUATIVE PER REGOLARE LE REFLUENZE DELLA SENTENZA 16/2021 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE ATTIVITÀ DI GARA ESPLETATE DAGLI UREGA».

Come dovranno orientarsi le stazioni appalti nelle proprie determinazioni?

L'intervenuta inoppugnabilità del provvedimento non impedisce alla pubblica amministrazione di annullare l'atto illegittimo per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata.

Infatti, si osserva: *«l'inoppugnabilità determina dunque l'esaurimento del rapporto solo nei confronti del privato, interessato ad ottenere l'annullamento del provvedimento in sede giurisdizionale, ma non nei confronti della P.A. che, una volta intervenuta la sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale, può sempre esercitare i propri poteri di autotutela»* (cfr. T.a.r. Milano, sez. II, 5 novembre 2015, n.2342; Cons. St., sez VI, 9 giugno 2033, n.3458; T.a.r. Catanzaro, sez.II, 17 novembre 2007, n.1721).



EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021



CIRCOLARE N. 26515 DEL 16.02.2021 DRT

«*MODALITÀ ATTUATIVE PER REGOLARE LE REFLUENZE DELLA SENTENZA 16/2021 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE ATTIVITÀ DI GARA ESPLETATE DAGLI UREGA*».

Come dovranno orientarsi le stazioni appalti nelle proprie determinazioni?

L'amministrazione dovrà dunque valutare, in maniera rigorosa, la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento, attuale e prevalente sulle posizioni giuridiche private costitutesi e consolidatesi *medio tempore*, escludendosi, in particolare, che tale interesse pubblico possa consistere nel mero ripristino della legalità violata e ciò in applicazione dei principi sempre affermati dalla giurisprudenza in materia di esercizio di autotutela che trovano riscontro nell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 (T.A.R. Lecce, sez. I, 7 dicembre 2016, n. 1845; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-08-2011, n. 4770).



EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021



LA GIURISPRUDENZA DOPO LA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITÀ

TAR CATANIA N. 986 DEL 29.03.2021

«LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI UNA DISPOSIZIONE DI LEGGE DETERMINA LA CESSAZIONE DELLA SUA EFFICACIA ERGA OMNES E, SOTTO IL PROFILO TEMPORALE, IMPEDISCE, DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA, CHE LA MEDESIMA DISPOSIZIONE SIA APPLICATA AI RAPPORTI PENDENTI IN RELAZIONE AI QUALI ESSA RISULTI COMUNQUE RILEVANTE E CIÒ INDIPENDENTEMENTE DALLA CIRCOSTANZA CHE LA FATTISPECIE SIA SORTA IN EPOCA ANTERIORE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE...»



EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021



LA GIURISPRUDENZA DOPO LA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITÀ

TAR CATANIA N. 986 DEL 29.03.2021

RIBADISCE IL PRINCIPIO SECONDO CUI GLI «EFFETTI DELL'INCOSTITUZIONALITÀ NON SI ESTENDONO AI DIRITTI QUESITI E AI RAPPORTI ORMAI ESAURITI IN MODO DEFINITIVO, PER AVVENUTA FORMAZIONE DEL GIUDICATO O PER ESSERSI VERIFICATO ALTRO EVENTO CUI L'ORDINAMENTO COLLEGA IL CONSOLIDAMENTO DEL RAPPORTO MEDESIMO, OVVERO PER ESSERSI VERIFICATE PRECLUSIONI PROCESSUALI O DECADENZE E PRESCRIZIONI NON DIRETTAMENTE INVESTITE, NEI LORO PRESUPPOSTI NORMATIVI, DALLA PRONUNCIA D'INCOSTITUZIONALITÀ» (CFR. GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA, TRA LE TANTE: CONS. STATO SEZ. III, 12 LUGLIO 2018, N. 4264 E 20 OTTOBRE 2016, N. 4401; SEZ. IV, 13 APRILE 2016, N. 1458 E 27 LUGLIO 2011, N. 4494).



EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021



LA GIURISPRUDENZA DOPO LA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITÀ

TAR CATANIA N. 986 DEL 29.03.2021

INOLTRE, CHIARISCE CHE «QUANTO AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EMANATI SULLA BASE DI UNA DISPOSIZIONE DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA, ESSI VANNO CONSEGUENTEMENTE ANNULLATI, PUR SE CONFORMI ALLA LEGGE ALLA DATA IN CUI FURONO EMANATI, POICHÉ **LA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ RILEVA PER TUTTE LE SITUAZIONI PENDENTI**, TRA LE QUALI È PACIFICAMENTE DA RICOMPRENDERE LA FATTISPECIE IN ESAME OVE IL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA È STATO TEMPESTIVAMENTE IMPUGNATO ENTRO IL TERMINE DI DECADENZA DI CUI ALL'ART. 120, COMMA 5° C.P.A.».



EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021



LA GIURISPRUDENZA DOPO LA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITÀ

TAR CATANIA N. 986 DEL 29.03.2021

NEL CASO IN ESAME IL BANDO DI GARA PREVEDEVA QUALE CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE IL CRITERIO “FACOLTATIVO” (ID EST RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE) DEL PREZZO PIÙ BASSO AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 4° DEL D.LGS. 50/2016 E, QUINDI, UN CRITERIO CONFORME ALLA DISCIPLINA “NAZIONALE”.

PREVEDEVA, INVECE, CHE IL CALCOLO DELLA SOGLIA DI AGGIUDICAZIONE SAREBBE STATO EFFETTUATO IN CONFORMITÀ ALL’ART. 4 DELLA L.R. 13/2019.



EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021



LA GIURISPRUDENZA DOPO LA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITÀ

TAR CATANIA N. 986 DEL 29.03.2021

«NE CONSEGUE CHE, NELLA FATTISPECIE IN ESAME, L'EFFETTO DELLA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ OPERA NEI SOLI CONFRONTI DEL CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA (E NON DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO CHE RISULTA CONFORME ALLA DISCIPLINA NAZIONALE) CON **CONSEQUENTE ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE** DISPOSTA SULLA BASE DI UNA DISPOSIZIONE NORMATIVA REGIONALE DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA».



EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2021



LA GIURISPRUDENZA DOPO LA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITÀ

TAR CATANIA N. 986 DEL 29.03.2021

«LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE INVESTE SOLO IL METODO DI DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA E NON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE NON SUSSISTENDO, QUINDI, ALCUNA ESIGENZA DI CONSENTIRE ALLE IMPRESE LA MODIFICAZIONE DELLE OFFERTE “IN RAGIONE DELLA NUOVA REGOLA DI SELEZIONE».



Grazie per l'attenzione!

